

Milleproroghe: istruzioni Inps sul differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali Covid-19

Periodo dal - al	Provvedimento di legge	Causale	Requisito anzianità lavoratori
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020	“COVID 19 con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti - legge n.149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 (max 90 gg)	Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, come modificato dal DL n. 34/2020	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 50 gg)	Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020

Con il [messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021](#), l’INPS fornisce indicazioni in merito al **differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19**, come previsto dall’art. 11, commi 10-*bis* e 10-*ter*, del [Decreto Milleproroghe \(D.L. 31 dicembre 2020, n. 183\)](#), [convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21](#).

In particolare, rientrano **nel differimento al 31 marzo 2021** tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di

solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

L'Istituto previdenziale, precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali:

- le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso;
- le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Fonte: MinLavoro – www.lavoro.gov.it

[Link al messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021](#), con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), Assegno ordinario (ASO), Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale (FIS), Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) – Domende – Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative – Articolo 11, commi-10-*bis* e 10-*ter*, del [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cd. Decreto Milleproroghe 2021](#)